

Luci e ombre della riforma della scuola

Libera sintesi redazionale dell'articolo di Anna Monia Alfieri, in "Iustitia" n. 4/15 - pp. 429/ 438 - Giuffrè Editore

La Legge n. 107 del 2015 costituisce attuazione del progetto governativo di riforma (denominato "Buona Scuola") e, già prima della sua promulgazione, ha acceso un dibattito facendo emergere, talvolta, resistenze e opposizioni al cambiamento. Ma prioritaria è l'esigenza di dover preparare le nuove generazioni ad un futuro sempre più difficoltoso a livello economico, sociale e valoriale: è una questione di corresponsabilità a cui devono essere estranee le contrapposizioni derivanti dalla difesa di interessi particolari.

La nuova Legge si fa carico di completare il processo di autonomia delle istituzioni scolastiche avviato dalla Legge n. 59 del 1997 e dal D.P.R. n. 275 del 1999. I principi ispiratori che animano la norma, 212 commi di un unico articolo, sono ampiamente condivisibili: «*affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, ... per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ... per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva...*» (Art. 1, co. 1).

Per tentare di offrire una sintesi, per quanto riduttiva, del complessivo impianto normativo, esaminiamo, commentandoli, i punti salienti della riforma appena approvata.

La valutazione dei docenti

Dalla lettura della Legge, il sistema della **valutazione dei docenti** ed il connesso capitolo relativo al **merito** (commi 126-130) appaiono come una risorsa che tuttavia fatica ad affermarsi a causa di una diffusa sfiducia nella reale possibilità di attuazione, an-

che in ambito scolastico, su principi di correttezza e competenza. La Legge 107/2015 stanza anche fondi per la «*valorizzazione del merito del personale docente*» (co. 126) sebbene ciò si traduca in un bonus annuale di modeste dimensioni. Ma, in effetti, nella "valutazione" la Buona Scuola trova un vero punto d'innovazione: tale valutazione, infatti, non va ridotta al concetto di sanzione, né va collegata al timore di perdita di credibilità dell'istituzione o di svilimento del ruolo e della funzione sociale dei docenti.

Il coinvolgimento delle famiglie

Il **coinvolgimento dei genitori e delle famiglie** è presente in più punti della Legge: ad esempio laddove si stabilisce che **i genitori entrano nel Comitato per la valutazione dei docenti**, istituito presso ogni struttura scolastica ed educativa. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico (Art. 1, co. 129). E il ruolo delle famiglie è riaffermato anche laddove si persegue «*la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese*» (Art. 1, co. 7, lettera m) o quando si prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano «*la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali... orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico*».

Il fine non è solamente la mera interazione tra comunità scolastica e comunità sociale, ma la creazione di una sede istituzionale in cui trovare risposte condivise. Di conseguenza, le famiglie «*hanno il diritto, ma anche il dovere di conoscere prima dell'iscrizione dei propri fi-*



nuova
proposta

gli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e, per la scuola secondaria (medie e superiori), di sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie» (Circolare Min. del 6 luglio 2015, nella quale si ribadisce la «**libertà di scelta educativa della famiglia**», in collaborazione con gli insegnanti, avendo come riferimento il P.O.F., anche per le attività extracurricolari facoltative).



Il pluralismo educativo e la sostenibilità finanziaria

Il tema dell'**autonomia** è cruciale nell'impianto della Legge 107/2015 e allo sforzo che tutte le istituzioni devono fare per raggiungere la **sostenibilità finanziaria**. Pur condividendo lo spirito del disposto normativo, resta non risolta l'iniquità che obbliga la famiglia che scelga di iscrivere il proprio figlio ad una scuola paritaria a pagare due volte la tassa sulla scuola (una come imposta sul reddito e l'altra, in più, come retta per contribuire alla gestione della scuola): è fondamentale quindi l'intento della Legge di riportare al centro della società il valore dell'educazione e della formazione; ma non si può prescindere dal **diritto della libertà di scelta educativa, esercitabile solo ed esclusivamente in un pluralismo educativo**, come sancito dalla Costituzione all'art. 33 e all'art. 118, ove si evince che deve essere definito "pubblico" ciò che è fatto per l'interesse della collettività e che pertanto non implica necessariamente e solo la gestione statale. E considerando anche i pari doveri richiesti dalla Legge, sia per le scuole pubbliche che per le paritarie, dovrebbe

essere riconosciuta anche parità di diritti. Nell'ottica di un superamento di questa situazione, è accettabile nel breve periodo l'irrisoria detrazione fiscale di 76 euro (co. 151), ma l'auspicio è che si pervenga alla definizione del costo standard per allievo.

Il dirigente scolastico

In rapporto all'attuazione dell'autonomia scolastica, il passaggio da un preside burocrate ad un preside *leader* educativo, scopritore di talenti è cruciale. **Il ruolo e le competenze del dirigente scolastico** (commi 78-94) hanno evocato immagini di un "preside sceriffo". In realtà, la riforma ha voluto introdurre, più che un eccessivo accentramento di poteri, una figura di professionista nella *governance* dei processi. E se il preside non è messo in condizione di scegliere secondo una progettualità condivisa tra docenti, famiglie e territorio, la scuola non avrà alcuna parvenza di identità. I poteri che si vogliono affidare al dirigente scolastico consentono un maggiore radicamento nel territorio della scuola, perseguendo una pluralità di obiettivi tra i quali, ad esempio, quello di abbattere il fenomeno della dispersione scolastica: e in ogni caso il dirigente è «*responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio, della valorizzazione delle risorse umane*», nella più assoluta trasparenza e pubblicità, con indicatori e criteri di valutazione chiari.

L'organico dei docenti

Altro elemento importante previsto dalla legge (commi 63-77) è l'**organico dell'autonomia**, ovvero un certo numero di **docenti assegnati alle scuole per il potenziamento dell'insegnamento curricolare**: occasione per offrire una proposta formativa più rispondente ai bisogni dei ragazzi. Il sistema degli ambiti territoriali, infatti, offre ai dirigenti e alle scuole la possibilità di inserire nel proprio organico nuovi docenti non in base a rigide e astratte graduatorie, ma creando l'incontro tra P.O.F. e competenze specifiche degli insegnanti.

Il percorso formativo degli studenti

Questa preoccupazione emerge anche dalla particolare attenzione data al **percorso**



nuova
proposta

formativo e orientativo degli studenti (commi 28-32): «*A partire dal secondo anno e nell'ultimo anno, le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali utilizzando anche la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità*». Insieme all'**alternanza scuola-lavoro** (commi 33-44), che deve essere inserita nei piani triennali dell'offerta formativa dal 2015/2016, questa innovazione punta ad ampliare le possibilità dei giovani di trovare un posto di lavoro dopo gli studi. A tale scopo si stabilisce «*il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie*» (Art. 1, co. 3, lettera b).

La formazione dei docenti

Dopo decenni senza obblighi in proposito, «*la formazione in servizio dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale*» (co. 124) quale garanzia di un insegnamento non più stereotipato o ripetitivo, ma aggiornato e di qualità. Senz'altro positivi sono poi l'intento di superare definitivamente l'annosa questione delle graduatorie ad esaurimento e la previ-

sione del reclutamento statale solo mediante concorso. I 150 mila precari (commi 95-114) sono il frutto di scelte politiche ispirate ad una logica assistenziale che vedeva la scuola come ammortizzatore sociale.

La trasparenza

Infine la **trasparenza**: la Legge 107/2015 richiede massima trasparenza all'amministrazione. Le istituzioni scolastiche, «*anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali*» (co. 17). **Il Ministero pubblicherà i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa» (co. 137).**

A fronte della complessità e molteplicità dei problemi, anche le proposte di soluzione appaiono cogenti e ragionevoli. Ai cittadini la corresponsabilità, che spetta loro, di favorire il cambiamento.



nuova
proposta